II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 1991
sulla promozione dell'efficienza energetica nella Comunità (programma SAVE)

(91/565/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, nella risoluzione del 15 gennaio 1985 relativa al miglioramento dei programmi di risparmio energetico degli Stati membri (4), il Consiglio ha invitato questi ultimi a proseguire e, se del caso, a potenziare le loro azioni intese a promuovere un uso più razionale dell'energia mediante l'elaborazione di politiche integrate di risparmio energetico;

considerando che, nella risoluzione del 16 settembre 1986 relativa ai nuovi obiettivi comunitari di politica energetica per il 1995 e alla convergenza delle politiche degli Stati membri (5), il Consiglio ha ritenuto che la Comunità e gli Stati membri debbano, nel quadro della politica energetica della Comunità, sforzarsi di ottenere condizioni di approvvigionamento più sicure mediante una rigorosa politica di risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia; che in detta risoluzione il Consiglio ha stabilito per la Comunità l'obiettivo di un uso più razionale dell'energia mediante un miglioramento dell'efficienza energetica e ha stabilito un miglioramento della resa della domanda finale di almeno il 20 % entro il 1995;

considerando che l'articolo 130R del trattato richiede un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che l'utilizzazione razionale dell'energia è uno dei mezzi principali per conseguire tale obiettivo e ridurre l'inquinamento ambientale;

considerando che la Commissione, nella sua comunicazione al Consiglio del 3 maggio 1988 sui principali risultati dell'esame delle politiche energetiche degli Stati membri, ha constatato che la Comunità non sarebbe riuscita a raggiungere gli obiettivi fissati in materia di efficienza energetica, vale a dire un ulteriore risparmio energetico del 20 %, qualora non fossero adottati provvedimenti rigorosi;

considerando che la promozione dell'efficienza energetica in tutte le regioni della Comunità contribuirà a rafforzare lo sviluppo economico e sociale della Comunità nel suo insieme, obiettivo che, secondo l'articolo 130R del trattato, dovrebbe essere preso in considerazione al momento dell'attuazione delle politiche comuni e della realizzazione del mercato interno;

considerando che la Commissione, nella sua comunicazione al Consiglio dell'8 febbraio 1990 sull'energia e sull'ambiente, ha sottolineato l'importanza di migliorare l'efficienza energetica per ridurre l'impatto negativo dell'energia sull'ambiente;

considerando che il miglioramento dell'efficienza energetica avrà un'incidenza positiva sia sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia, sia sull'ambiente, aspetti che per la loro stessa natura rivestono un interesse universale, e che pertanto è auspicabile un alto livello di cooperazione internazionale per ottenere i risultati più positivi;

(1) GU n. C 301 del 30. 11. 1990, pag. 11.
(2) GU n. C 240 del 16. 9. 1991, pag. 273.
(3) GU n. C 120 del 6. 5. 1991, pag. 6.
(4) GU n. C 20 del 22. 1. 1985, pag. 1.
(5) GU n. C 241 del 25. 9. 1986, pag. 1.

considerando che il Consiglio, con la decisione 89/364/CEE (1) ha istituito un programma di azioni comunitarie per ottimizzare l'utilizzazione dell'elettricità;

considerando che occorre prevedere un programma della durata di cinque anni;

considerando che per l'attuazione del presente programma pluriennale si stima necessario un importo di 35 milioni di ecu; che per il periodo 1991-1992, nel quadro delle attuali prospettive finanziarie, l'importo stimato necessario è di 14 milioni di ecu;

considerando che gli importi da impegnare per il finanziamento del programma nel periodo successivo all'esercizio 1992 dovranno iscriversi nel vigente quadro finanziario comunitario;

considerando che il trattato non prevede, per l'adozione della presente decisione, poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Comunità dà il proprio sostegno ad una serie di provvedimenti per promuovere l'efficienza energetica nel quadro del presente programma « SAVE » (Azioni specifiche per aumentare l'efficienza energetica), in appresso denominato « programma ».

2. Il programma ha una durata di cinque anni.

3. L'importo della dotazione finanziaria comunitaria stimato necessario per la sua attuazione è di 35 milioni di ecu, di cui 14 milioni di ecu per il periodo 1991-1992, nel quadro delle prospettive finanziarie 1988-1992.

Per il periodo successivo di applicazione del programma, l'importo dovrà iscriversi nel vigente quadro finanziario comunitario.

4. L'autorità di bilancio determina gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio tenendo conto dei principi di sana gestione di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 2

Nel quadro del programma sono finanziate le seguenti quattro categorie di azioni in materia di efficienza energetica:

a) valutazioni tecniche per stimare i dati necessari alla definizione di norme o specifiche tecniche;

b) provvedimenti di sostegno alle iniziative degli Stati membri intese ad ampliare o creare infrastrutture in materia di efficienza energetica. Tali iniziative comprendono:

   — attività di formazione e informazione in materia di efficienza energetica che raggiungano quanto più possibile i consumatori finali di energia;

   — azioni pilota settoriali come indicato nell'allegato della presente decisione;

c) misure per incoraggiare la creazione di una rete di informazioni per favorire un migliore coordinamento tra le attività nazionali, comunitarie e internazionali mediante l'istituzione di congrui strumenti di scambio di informazioni e per consentire la valutazione dell'impatto delle varie azioni previste nel presente articolo;

d) misure di esecuzione del programma per ottimizzare l'utilizzazione dell'elettricità, adottato con la decisione 89/364/CEE.

Articolo 3

1. Tutte le spese relative alle azioni di cui all'articolo 2, lettera a) sono a carico della Comunità.

2. La percentuale del contributo finanziario della Comunità alle azioni di cui all'articolo 2, lettere b) e c) varia dal 30 al 50 % del costo globale. Il finanziamento della parte restante può essere assicurato da fondi pubblici o privati, ovvero dalla combinazione di entrambi. In casi eccezionali e debitamente giustificati presso il comitato consultivo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, il contributo finanziario della Comunità potrà superare il 50 %, senza oltrepassare tuttavia il 60 %.

3. La percentuale del contributo della Comunità alle azioni di cui all'articolo 2, lettera d), previste dalla decisione 89/364/CEE, è fissato caso per caso in base alla natura dell'azione.

Articolo 4

1. La Commissione, di concerto con il comitato previsto all'articolo 5, paragrafo 2, stabilisce gli orientamenti per i provvedimenti di sostegno di cui all'articolo 2, lettere b) e c).

2. I progetti di iniziative di cui all'articolo 2, lettera b) e l'elenco degli organismi che sarebbero incaricati di attuarli sono presentati ogni anno dagli Stati membri alla Commissione, che decide sul contributo finanziario comunitario e sulle sue condizioni secondo la procedura prevista all'articolo 6. La Commissione sottoscrive con tali organismi contratti relativi ai provvedimenti di sostegno.

Articolo 5

1. La Commissione è incaricata dell'esecuzione del presente programma.

2. La Commissione è assistita da un comitato consultivo, in appresso denominato « comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

(1) GU n. L 157 del 9. 6. 1989, pag. 32.

Articolo 6

Per quanto riguarda i provvedimenti di cui all'articolo 2, lettere a), b) e c) il rappresentante della Commissione sottpone al comitato un progetto dei provvedimenti da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 7

1. Nel corso del terzo anno di attuazione del programma, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla base dei risultati ottenuti. Detta relazione è accompagnata da proposte riguardanti i mutamenti che potrebbero risultare necessari sulla scorta di tali risultati.

2. Alla scadenza del programma, la Commissione valuta i risultati ottenuti, l'attuazione della presente decisione e la coerenza tra le azioni nazionali e quelle comunitarie. Essa riferisce in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 8

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1995.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. ANDRIESSEN

ALLEGATO

Elenco illustrativo e non esauriente di azioni pilota settoriali di cui all'articolo 2, lettera b), secondo trattino da attuare in maniera tale da raggiungere quanto più possibile i consumatori finali di energia (1)

1. Studi pilota nel settore della pianificazione ai minimi costi (Least Cost Planning) e della gestione della domanda (Demand Side Management).
2. Studi di fattibilità di progetti di cogenerazione che presentano innovazioni a carattere istituzionale o organizzativo.
3. Fissazione di obiettivi settoriali di efficienza energetica e controllo dell'evoluzione in questi settori (targeting and monitoring).
4. Elaborazioni di diagnosi (audits) settoriali.
5. Azioni pilota nel settore dei trasporti, come ad esempio un miglioramento della fluidità del traffico urbano, sistemi di pedaggio ecc.
6. Progetti pilota di finanziamento da parte di terzi nell'ambito della rete europea di finanziamento da parte di terzi (si esclude qualsiasi forma di intervento della Comunità nel finanziamento diretto di un investimento).

---

(1) In una comunicazione separata della Commissione nella serie C della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* figura un quadro non vincolante delle azioni stabilite dalla Commissione sulla base degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo.